SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1243)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(SCOTTI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

e col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 1978

Modifiche alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile

ONOREVOLI SENATORI. — Il dibattito sul problema dell'occupazione dei giovani si è sviluppato con particolare ampiezza in coincidenza con la Conferenza nazionale sull'occupazione giovanile svoltasi a Roma dal 3 al 5 febbraio 1977 e con la successiva presentazione alle Camere del disegno di legge concernente provvedimenti straordinari per i giovani non occupati.

Tale presentazione è avvenuta, com'è noto, a conclusione di incontri con le organizzazioni di categoria, rappresentanti degli enti locali, rappresentanze giovanili e dei movimenti politici e sindacali nonchè delle strutture scolastiche.

La legge 1° giugno 1977, n. 285, pur avendo consentito di realizzare le più ampie convergenze parlamentari, ha incontrato nella sua prima applicazione difficoltà di vario ordine che hanno limitato lo spazio in cui le incentivazioni in esso previste per stimolare una maggiore occupazione giovanile avrebbero potuto operare.

È stato quindi ulteriormente approfondito l'esame delle cause che hanno reso difficile alla legge l'inizio del suo cammino al fine di identificare quelle modifiche che la rendano idonea ad operare positivamente nell'attuale realtà del mercato del lavoro.

Il presente provvedimento è rivolto pertanto ad introdurre nella vigente disciplina dell'occupazione giovanile alcune innovazioni che, alla luce dell'esperienza maturata, si ritiene possano, da un lato, concorrere a de-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

terminare una maggiore incisività degli strumenti già esistenti e, dall'altro, a porre in essere forme di intervento con carattere di novità atte a stimolare maggiormente l'interesse degli imprenditori privati e pubblici verso l'assunzione di giovani.

Le modifiche proposte sono altresì rivolte a promuovere una maggiore partecipazione delle parti sociali nella fase di attuazione della legge, con l'obiettivo di attenuare la rigidità di alcuni meccanismi della normativa vigente, per renderli meglio rispondenti alle esigenze più immediate del lavoro dei giovani.

Particolare accentuazione viene data alla formazione professionale e soprattutto alla sua correlazione con la dinamica e le prospettive del mercato del lavoro.

La gravità dei problemi aperti dalla « condizione giovanile » è tale che le forze sociali, e in primo luogo quelle imprenditoriali, non mancheranno di dare il loro contributo affinchè la legge, con le modifiche proposte con il presente provvedimento, possa conseguire in tempi brevi i risultati auspicati.

L'articolo 1 prevede che le Commissioni regionali per la mobilità promuovano intese con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro per il conseguimento del maggiore impiego dei giovani in attività formative. Si tratta, per le Commissioni per la mobilità, di compiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla legge 675 del 1977, ma l'ampliamento delle competenze è apparso coerente con la prospettiva di un potenziamento di dette Commissioni anche nel quadro di una riforma del collocamento.

L'articolo 2 attribuisce al CIPE il compito di fissare annualmente gli indirizzi di politica dell'occupazione tenuto conto degli obiettivi della programmazione e di delineare il quadro di riferimento economico dell'attività delle Regioni in materia di formazione professionale dei giovani.

A tal fine, e per agevolare l'attività della Commissione centrale e delle Commissioni regionali per la mobilità, il Ministro del lavoro promuove ed organizza studi e rilevazioni sistematiche del mercato del lavoro, anche utilizzando l'attività di strutture di altri organismi pubblici.

L'articolo 3 assegna alla Commissione centrale per la mobilità di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, nell'ambito interregionale, le stesse funzioni delle Commissioni regionali, oltre a quella di coordinamento e di indirizzo dell'attività di queste ultime e a quella di organo consultivo del Ministro del lavoro per l'applicazione delle norme sulla occupazione giovanile.

Per la realizzazione dei compiti loro assegnati la Commissione centrale e le Commissioni regionali per la mobilità sono affiancate da apposite segreterie tecniche istituite rispettivamente presso il Ministero del lavoro e gli Uffici regionali del lavoro.

L'articolo 4 prevede, per il periodo di un anno, la possibilità dell'assunzione di giovani mediante richiesta nominativa da parte di aziende con non più di 10 dipendenti.

La possibilità di consentire la richiesta nominativa alle piccole aziende, per le quali l'elemento fiduciario nel rapporto di lavoro assume particolare rilievo, è stata ritenuta positiva e quindi proponibile. Una previsione al riguardo è contenuta nelle dichiarazioni programmatiche del Governo. È da tenere presente che una prima modifica della legge 285 è già intervenuta con il decreto-legge 30 settembre 1977, n. 706, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1977, n. 864, che ha consentito la richiesta nominativa dei giovani iscritti nelle liste speciali, presso aziende con non più di 3 dipendenti.

In particolari aree territoriali e settori produttivi indicati con decreto del Ministro del lavoro è prevista la possibilità di deroghe alle modalità di attuazione del contratto di formazione.

Le deroghe, per limitati periodi di tempo, sono operate dalla competente Commissione regionale della mobilità previa intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

L'articolo 5 prevede che il Ministro del lavoro, sentita la Commissione regionale per la mobilità, possa consentire alle imprese ar-

ticolate in più unità produttive, operanti in sedi diverse, di avvalersi delle disposizioni della legge 285 e della presente in deroga agli articoli 11 e 13 della legge predetta. Ciò per il fatto che i processi di ristrutturazione e riconversione, come pure i licenziamenti per riduzione del personale possono riguardare soltanto alcune unità produttive. Non apparirebbe quindi logico escludere dalla disciplina in materia di occupazione giovanile le unità produttive che non siano interessate ai suddetti processi di ristrutturazione e riconversione e non abbiano avuto riduzioni di personale.

Con *l'articolo 6* si attribuisce alle Commissioni regionali per la mobilità la facoltà di consentire per il periodo di un anno l'assunzione con contratto a tempo parziale e determinato di giovani iscritti nelle liste speciali in territori o settori produttivi individuati con decreto del Ministro del lavoro.

Il contratto non può superare i sei mesi, è rinnovabile una sola volta e, se ad esso consegue l'assunzione a tempo indeterminato, le aziende fruiscono delle agevolazioni previste dall'articolo 9 della legge 1° giugno 1977, n. 285.

L'articolo 7 consente ai giovani residenti in comuni di modeste dimensioni e, quindi, con ridotte possibilità di occupazione, di concorrere alle offerte di lavoro presentate da datori di lavoro pubblici e privati in altri comuni.

L'articolo 8 esclude per i giovani, assunti a tempo indeterminato o al termine del contratto di formazione o del periodo di formazione sul lavoro di cui all'articolo 15 del disegno di legge, la possibilità di far valere il titolo di studio posseduto qualora esso non sia richiesto per le mansioni per le quali siano stati assunti.

L'articolo 9 prevede il raggruppamento dei giovani nella graduatoria per fasce professionali da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e tenuto conto dei sistemi di inquadramento stabiliti in sede di contrattazione sindacale. In mancanza, si fa riferimento alle categorie professionali e, in ciascuna categoria, alla qualifica o specializzazione.

È anche previsto che i giovani possano indicare la loro propensione ad essere avviati con contratto di formazione in fasce o categorie professionali diverse da quelle indicate nella domanda.

Si introduce l'obbligo della conferma periodica dello stato di disoccupazione dei giovani iscritti, pena la cancellazione d'ufficio, e l'aggiornamento trimestrale della lista.

L'articolo 10 eleva da 22 a 24 anni l'età massima per stipulare contratti di formazione e a 26 anni per le donne e i diplomati. Esso prevede inoltre che accordi fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro possano stabilire il prolungamento della durata del contratto di formazione fino a 24 mesi.

L'articolo 11 estende agli enti pubblici non economici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, la possibilità di predisporre progetti, in base all'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, purchè di rilevante prospettiva per i settori produttivi, con particolare riferimento alla ricerca scientifica ed applicata ed all'informatica.

Con *l'articolo 12* si modifica il primo comma dell'articolo 8 della legge 1° giugno 1977, n. 285, per quanto riguarda la determinazione della durata e delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e di formazione professionale nei contratti di formazione, stabilendo che tale determinazione è effettuata dalle Commissioni regionali per la mobilità, secondo le intese raggiunte dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Viene inoltre stabilita nel 30 per cento delle ore complessive la durata minima dell'attività di formazione.

Con *l'articolo 13* vengono previste, per le imprese che assumono con contratto di formazione, le stesse riduzioni contributive stabilite per gli apprendisti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

Restano però fermi gli obblighi contributivi dei datori di lavoro in relazione alle prestazioni non previste per gli apprendisti.

Viene inoltre elevato a lire 600 il contributo orario di lire 400 previsto dall'articolo 9 della legge 1° giugno 1977, n. 285.

L'articolo 14 prevede che le Regioni, nell'ambito di apposite direttive del CIPE, con i fondi loro assegnati per il potenziamento e lo sviluppo dell'agricoltura, predispongano programmi di assistenza finanziaria e tecnica, anche con finalità formative, in favore delle cooperative che operano per gli scopi previsti dall'articolo 18 della legge n. 285, alle quali sono altresì rivolti programmi similari di assistenza tecnica organizzati dal Centro di formazione e studi (FORMEZ).

Anche per le cooperative di giovani di cui all'articolo 27 della legge n. 285 è prevista una analoga attività di assistenza.

L'articolo 15 stabilisce che i programmi previsti all'articolo 26 della legge n. 285 si attuano mediante frequenza di cicli formativi promossi o autorizzati dalla Regione.

Le Regioni si avvarranno dell'apparato tecnico e organizzativo del Centro di formazione e studi (FORMEZ).

L'articolo 16 prevede la possibilità per le Regioni di organizzare, d'intesa con i sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro, attività di formazione professionale, per periodi non superiori a 12 mesi, presso imprese singole o associate.

Tali attività di formazione dovranno essere affiancate da corsi di formazione teorica per almeno 300 ore annue organizzati dalla Regione anche con apposite convenzioni con le imprese.

Al termine dell'attività di formazione le imprese possono assumere i giovani con la qualifica ad essi riconosciuta.

Con *l'articolo 17* si destina, in via prioritaria, ad iniziative connesse a contratti di formazione o ai cicli formativi di cui all'articolo 15, la parte spettante alle Regioni dei finanziamenti del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

L'articolo 18 amplia le attività cui possono essere riferiti i programmi di cui all'articolo 26 della legge n. 285, per comprendervi anche le attività e i servizi d'interesse generale.

L'articolo 19 pone a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 29 della legge n. 285 le spese per il finaziamento delle Commissioni per la mobilità e delle relative segreterie tecniche, previste in 2 miliardi annui, nonchè quelle relative ai programmi di assistenza tecnica del FORMEZ, anch'esse previste in 2 miliardi annui.

Con *l'articolo 20* infine si autorizza uno stanziamento aggiuntivo di 250 miliardi in favore dei territori ai quali si applicano le leggi sugli interventi nel Mezzogiorno e si consente che le somme non impegnate in un anno possono esserlo in quello successivo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le Commissioni regionali per la mobilità della manodopera di cui all'articolo 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, promuovono intese tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro maggiormente rappresentative per realizzare, in relazione alla situazione locale del mercato del lavoro, le condizioni per l'impiego dei giovani in attività formative e lavorative ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e della presente legge.

Art. 2.

Il CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto degli obiettivi della programmazione economica nazionale ed al fine di delineare, in relazione alla dinamica quantitativa e qualitativa del mercato del lavoro, il quadro di riferimento economico per lo svolgimento dell'attività regionale in materia di formazione professionale, determina, entro il 30 luglio di ciascun anno, gli indirizzi di politica dell'occupazione. A questo fine e per lo svolgimento dell'attività della Commissione centrale e delle Commissioni regionali per la mobilità il Ministro del lavoro promuove e organizza studi e rilevazioni sistematiche del mercato nazionale del lavoro e delle sue tendenze qualitative e quantitative anche in connessione con l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro, nonchè con la conseguente dinamica della professionalità e relativi riflessi sulla domanda del lavoro, avvalendosi anche dell'attività svolta da strutture di altri Istituti ed Enti pubblici.

Art. 3.

La Commissione centrale per la mobilità di cui all'articolo 26 della legge 12 agosto 1977, n. 675, oltre a svolgere sul piano inter-

regionale le stesse funzioni delle Commissioni regionali, emana le opportune direttive nei confronti delle Commissioni regionali.

La Commissione, a richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fornisce pareri sulle questioni relative all'attuazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, e della presente legge.

In relazione ai problemi trattati, possono essere chiamati a far parte delle Commissioni centrale e regionali per la mobilità i rappresentanti dei coltivatori diretti, artigiani e commercianti, nonchè i rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali delle aziende a prevalente partecipazione statale.

Per la realizzazione dei compiti loro affidati la Commissione centrale e le Commissioni regionali per la mobilità si avvalgono di apposite segreterie tecniche, costituite rispettivamente presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e presso gli Uffici regionali del lavoro.

Può essere chiamato a far parte di dette segreterie, in posizione di comando, personale fornito di particolare preparazione tecnica dipendente da Amministrazioni dello Stato, da Amministrazioni locali e da Enti pubblici. I relativi contingenti sono fissati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentite rispettivamente la Commissione centrale e le Commissioni regionali per la mobilità.

Art. 4.

I datori di lavoro che occupano stabilmente non più di 10 dipendenti possono effettuare per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le assunzioni di giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, mediante richiesta nominativa.

In particolari aree territoriali e settori produttivi individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale la Commissione regionale per la mobilità, previa intesa fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, può autorizzare, per

periodi di tempo limitato, deroghe alle modalità previste per l'attuazione del contratto di formazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° giugno 1977, n. 285.

Art. 5.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la competente Commissione regionale per la mobilità, può prevedere deroghe alle disposizioni di cui agli articoli 11 e 13, primo comma, della legge 1° giugno 1977, n. 285.

Art. 6.

Per il periodo di 1 anno dalla entrata in vigore della presente legge, in particolari aree territoriali e settori produttivi individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le Commissioni regionali possono autorizzare l'assunzione con contratto a tempo parziale e determinato di durata non superiore a 6 mesi, rinnovabile una sola volta, di giovani iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, impegnati in processi formativi.

Ai giovani è corrisposta la retribuzione contrattuale prevista per il livello iniziale della corrispondente qualifica, riferita alle ore di lavoro effettivamente prestate.

Per i giovani che alla scadenza del contratto a termine sono assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato spettano ai datori di lavoro le agevolazioni previste dall'articolo 9, quinto comma, della legge 1° giugno 1977, n. 285.

Art. 7.

La Commissione provinciale di cui all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, può stabilire, su proposta del Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, che alle offerte di impiego presentate da privati datori di lavoro o da Enti pubblici economici nonchè dalle Amministrazioni statali o dalle Regioni interessate all'attuazione dei progetti specifici di cui all'articolo 26 della legge

1° giugno 1977, n. 285, possono concorrere, osservati opportuni criteri di proporzionalità, giovani lavoratori iscritti nella lista speciale di sezioni diverse da quelle nella cui circoscrizione territoriale viene svolta l'attività lavorativa.

Art. 8.

I giovani assunti ai sensi degli articoli 6, 9, quarto comma, e 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, o al termine del contratto di cui al precedente articolo 6 o del corso pratico di formazione sul lavoro di cui al successivo articolo 16, non possono far valere il titolo di studio da essi posseduto che non sia richiesto per lo svolgimento delle mansioni proprie della fascia professionale o della qualifica per la quale sono stati assunti.

Art. 9.

La Commissione di collocamento di cui all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, numero 264, e successive modificazioni, provvede alla formazione della graduatoria dei giovani sulla base delle domande presentate, raggruppandoli per fasce professionali da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale secondo i sistemi di inquadramento stabiliti in sede contrattuale. In mancanza, i giovani sono raggruppati per categorie professionali e in ciascuna categoria per qualifica o specializzazione. Nella formazione della graduatoria si terrà conto altresì della condizione economica, familiare e personale degli interessati.

Ai fini dell'avviamento con contratto di formazione i giovani possono indicare la loro propensione ad essere inseriti in altra fascia o categoria professionale diversa.

La graduatoria è resa pubblica ed è comunicata al comune per l'affissione all'albo pretorio ed alla Regione.

I giovani iscritti nella lista speciale devono confermare periodicamente il loro stato di disoccupazione, e, in ogni caso, non oltre il sesto mese successivo a quello di iscrizione alla sezione comunale di collocamento presso la quale si sono iscritti. La

mancata conferma comporta la cancellazione d'ufficio dalla lista.

L'aggiornamento della lista da effettuarsi trimestralmente, approvato dalla commissione di cui al presente articolo è reso pubblico con le stesse modalità previste per la graduatoria.

Contro l'omessa, erronea o indebita inclusione ovvero cancellazione dalla lista speciale è ammesso ricorso alla Commissione di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, entro 7 giorni dalla pubblicazione della lista e dei relativi aggiornamenti. La Commissione decide sui ricorsi con provvedimento definitivo, entro e non oltre 15 giorni dal loro deposito. La mancata decisione entro il termine suddetto ha il valore di reiezione del ricorso.

Il datore di lavoro che intende assumere giovani deve farne richiesta numerica alla sezione comunale di collocamento competente per territorio, indicando il tipo di attività in cui prevede di inserire i giovani nonchè le condizioni delle prestazioni richieste.

Art. 10.

Il contratto di formazione di cui all'articolo 7 della legge 1° giugno 1977, n. 285, può essere stipulato per i giovani di età compresa fra i 15 ed i 24 anni, elevata a 26 per le donne ed i diplomati ed a 29 per i laureati, e non è rinnovabile.

Sulla base di accordi tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, in relazione alle esigenze formative la durata del contratto può essere elevata fino a 24 mesi.

Art. 11.

Gli enti pubblici non economici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, possono predisporre progetti ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, di rilevante prospettiva per i settori produttivi ed in particolare per la ricerca scientifica ed applicata per la informatica.

Art. 12.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è sostituito dai seguenti:

« Il contratto di formazione è stipulato per iscritto e prevede la durata ed il trattamento giuridico ed economico. La durata, le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e di formazione professionale, nonchè il rapporto tra attività lavorativa e formazione sono stabilite dalla Commissione regionale per la mobilità in coerenza con le intese raggiunte a livello locale tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative.

Il numero minimo delle ore destinate alla formazione non può essere inferiore al 30 per cento delle ore complessive previste dal contratto di formazione.

I cicli formativi, intesi ad assicurare al giovane il raggiungimento di adeguati livelli di formazione, sono promossi o autorizzati dalla regione, anche presso le aziende o loro consorzi.

L'accertamento finale del livello di professionalità raggiunto dai giovani è effettuato da una Commissione nominata dalla Regione della quale fa parte un funzionario dell'Ispettorato del lavoro in qualità di esperto ».

Art. 13.

Dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per i giovani assunti con contratto di formazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° giugno 1977, n. 285, le imprese sono tenute al pagamento dei contributi per le assicurazioni sociali nella misura prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

Restano fermi gli obblighi contributivi dei datori di lavoro per le prestazioni assicurative non previste dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni.

Dal contributo in percentuale concernente l'assicurazione contro le malattie è de-

tratta la quota fissa per l'assicurazione medesima prevista per gli apprendisti.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di formazione in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il contributo di lire 400 di cui all'articolo 9, secondo comma, lettera *b*), della legge 1° giugno 1977, n. 285, è elevato a lire 600 orarie.

Art. 14.

Le Regioni, a carico dei fondi loro assegnati per il potenziamento e lo sviluppo dell'agricoltura, predispongono programmi di assistenza finanziaria e tecnica, anche con specifiche attività formative, in favore delle cooperative che operano per gli scopi di cui all'articolo 18 della legge 1° giugno 1977, n. 285.

Il Centro di formazione e studi (FORMEZ), ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 maggio 1976, n. 183, e successive modificazioni, e nell'ambito dei progetti speciali per l'agricoltura, organizza programmi di assistenza tecnica, anche con finalità formative, per le cooperative agricole che operano per gli scopi di cui all'articolo 18 della legge 1° giugno 1977, n. 285.

I soggetti di cui all'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, predispongono programmi di assistenza tecnica, anche con specifiche attività formative, per le cooperative di cui all'articolo 27 di detta legge. I relativi oneri gravano sui fondi previsti dall'articolo 29 della legge predetta e dalla presente.

Le direttive in materia sono fissate dal CIPE, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

È abrogato l'articolo 20, ultimo comma, della legge 1° giugno 1977, n. 285.

Art. 15.

I programmi di cui all'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, si attuano mediante contratti di formazione e lavoro ai sensi dell'articolo 7 di detta legge.

Ai giovani destinati all'attuazione dei progetti speciali è assicurata la frequenza a qualificati cicli formativi promossi o autorizzati dalla Regione anche presso aziende o loro consorzi per consentire l'acquisizione di determinati livelli di professionalità in relazione agli orientamenti del mercato del lavoro anche indipendentemente dalle connessioni formative proprie del progetto.

Il numero delle ore destinate ai suddetti cicli formativi, che non sono retribuite, non può essere inferiore ad un terzo delle ore di attività lavorativa prevista dal contratto.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai progetti speciali in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per il perseguimento degli scopi di cui al presente articolo, nei territori indicati all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni, le Regioni possono avvalersi dell'apporto tecnico e organizzativo del Centro di formazione e studi (FORMEZ).

Art. 16.

Le Regioni, nel quadro dei programmi di cui all'articolo 2 della legge 1° giugno 1977, n. 285, ed in relazione a concrete prospettive occupazionali, possono organizzare, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, attività di formazione professionale che prevedano periodi di formazione sul lavoro presso imprese singole o associate del settore agricolo, artigianale, industriale e dei servizi.

I periodi di formazione non possono eccedere la durata di dodici mesi e le imprese debbono impegnare i giovani solo nelle mansioni preventivamente concordate con la Regione e, comunque, non in ruoli non qualificati.

L'orario di attività di formazione professionale non può eccedere le quaranta ore settimanali.

È fatto divieto di adibire i giovani ad attività direttamente produttive.

Nell'arco dell'attività di formazione professionale di cui al primo comma debbono

essere organizzate dalla Regione, anche mediante convenzione con l'impresa, almeno 300 ore di formazione teorica rivolta ai giovani in materie il cui insegnamento sia strettamente collegato al conseguimento del ruolo professionale cui la formazione stessa tende.

Per il periodo di formazione sul lavoro ai giovani sono estese le prestazioni sanitarie dell'assicurazione contro le malattie e le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Per le prestazioni previste al precedente comma le Regioni stipulano apposite convenzioni con i competenti istituti previdenziali ed assistenziali anticipando gli oneri relativi.

Al termine dell'attività di formazione professionale i giovani sostengono una prova per il riconoscimento della qualifica corrispondente alle mansioni svolte.

Le imprese che intendono ammettere i giovani alla formazione sul lavoro debbono darne comunicazione alla Regione, che ne accerta la necessaria idoneità tecnica e ne tiene conto ai fini della predisposizione dei propri piani di attività.

I giovani iscritti nelle liste di cui all'articolo 4 della legge 1° giugno 1977, n. 285, che richiedono di partecipare all'attività di formazione sul lavoro prevista dal presente articolo sono avviati all'attività stessa, secondo la graduatoria, dalle competenti sezioni di collocamento.

Art. 17.

La quota di finanziamenti del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori spettante alle Regioni deve essere destinata in via primaria alle iniziative connesse a contratti di formazione ed ai cicli formativi di cui all'articolo 15 della presente legge.

Art. 18.

I programmi articolati in progetti specifici di cui all'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, si possono riferire anche ad attività o servizi di interesse generale.

Art. 19.

Le Amministrazioni interessate sono autorizzate ad assumere impegni fino alla concorrenza delle autorizzazioni di spesa recate dalla legge 1° giugno 1977, n. 285, e dalla presente legge, fermo restando che i relativi pagamenti dovranno essere contenuti nei limiti annuali stabiliti dalle leggi stesse.

Le spese per gli studi e le rilevazioni indicate nell'articolo 2 della presente legge, quelle per il funzionamento della Commissione centrale e delle Commissioni regionali per la mobilità e delle segreterie tecniche indicate nell'articolo 3, gravano, in ragione di lire 2 miliardi annue, sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29 della legge 1° giugno 1977, n. 285.

Le spese relative ai programmi di assistenza tecnica organizzati dal FORMEZ ai sensi del precedente articolo 14 gravano, nel limite annuo di lire 2 miliardi, sull'autorizzazione di spesa di cui al successivo articolo 20.

Art. 20.

Per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 250 miliardi da inscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 100 miliardi nell'anno finanziario 1978 e di lire 150 miliardi nell'anno finanziario 1979.

All'onere di lire 100 miliardi relativo all'anno finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le somme non impegnate in un anno possono esserlo in quello successivo.